Legge regionale 27 gennaio 2004, n.6

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 6 della LR 45/2000

- 1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana) e' sostituita dalla seguente:
 - "d) eroga contributi annuali e pluriennali al Centro regionale per la danza, gestito dall'Associazione teatrale pistoiese, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della danza e nel settore della drammaturgia contemporanea italiana".
- 2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della LR 45/2000 e' sostituita dalla seguente:
 - "e) eroga contributi annuali e pluriennali per l'attivita' di spettacolo al Teatro nazionale d'Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni di Cascina Pontedera, alla Associazione Pupi e Fresedde Teatro di Rifredi di Firenze e al Teatro Stabile di Grosseto, riconosciuti dallo Stato come teatri stabili di innovazione, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della prosa."